

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

167^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1984

(Notturna)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive » (646), (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri*) (*Relazione orale*);

« Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure

contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio » (107), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori (*Relazione orale*):

PRESIDENTE	Pag. 3 e passim
BASTIANINI (PLI), relatore	5 e passim
BATTELLO (PCI)	7
GIUSTINELLI (PCI)	4
GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	6, 9

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDI' 28 SETTEMBRE 1984 . . .	9
--	---

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21,30).

Si dia lettura del processo verbale.

DE CATALDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 1º agosto.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Anderlini, Baiardi, Bausi, Beorchia, Bonifacio, Castelli, Damaggio, De Sabata, Falcucci, Ferrari Aggradi, Giacometti, Gozzini, Greco, Leopizzi, Loprieno, Maravalle, Margheri, Monsellato, Ongaro Basaglia, Pacini, Papalia, Parrino, Riva Dino, Riva Massimo, Salvi, Taviani, Valiani, Vettori, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pastorino, per attività della Commissione difesa; Cavaliere, Giust, Marchio, Masciadri, Mezzapesa, Milani Eliseo, Mitterdorfer, Palumbo, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa; Pozzo, Procacci, Vella, a New York, per l'apertura della 39^a Sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; Bufalini, Fabbri, La Valle, a Ginevra, per attività dell'Unione interparlamentare; Cossutta, in Canada, al Convegno della Federazione mondiale delle Città Unite.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive » (646)
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un

disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri) (Relazione orale)

« Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio » (107), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di disegni di legge nn. 646 e 107.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 646.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. . .

« I comuni sono autorizzati ad acquisire al proprio patrimonio terreni siti nel territorio del comune, qualunque sia la destinazione urbanistica degli stessi, al fine di realizzare un demanio comunale di aree.

L'acquisizione dei terreni avviene mediante esproprio nei casi previsti dalle leggi vigenti.

Per finanziare la realizzazione dei demanii comunali è istituito un fondo nazionale presso la Cassa depositi e prestiti.

La dotazione del fondo è definita, ogni anno, in sede di approvazione della legge finanziaria.

Al fondo affluiscono tutti i finanziamenti comunque finalizzati alla acquisizione di aree e alla loro urbanizzazione.

La Cassa depositi e prestiti eroga i fondi ai comuni sotto forma di mutui ventennali a tasso zero.

I rientri annuali dei mutui affluiscono al medesimo fondo.

Il CER ripartisce i finanziamenti disponibili tra le regioni sulla base delle proposte dalle stesse formulate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Le regioni, entro i successivi 30 giorni, inviano alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei comuni beneficiari del fondo e gli importi previsti per ciascun comune.

In caso di inadempienza il CER, entro i successivi 15 giorni, ripartisce i fondi resisi disponibili tra le altre regioni in misura proporzionale a quanto loro già precedentemente assegnato.

I comuni utilizzano i finanziamenti loro assegnati per la acquisizione di aree e per la loro urbanizzazione o attrezzatura.

Qualora la destinazione delle aree del demanio comunale preveda l'edificazione, il comune definisce le condizioni per la concessione in diritto di superficie o per la vendita delle aree disponibili sulla base di quanto eventualmente disposto dalla regione con propria legge.

Le aree poste in vendita non possono superare la quota del 50 per cento del totale delle aree disponibili in ogni anno.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'acquisizione di fabbricati purchè gli stessi ricadano in zone per le quali è stata deliberata dal comune l'adozione di un piano di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

In sede di prima applicazione delle norme di cui al presente articolo, sono destinati al fondo per la realizzazione dei demani comunali il 50 per cento dei proventi derivanti dalla presente legge e il 20 per cento delle entrate derivanti dai contributi ex GESCAL per il 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad assumere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di sua competenza per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo ».

19. 0. 1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, il Gruppo comunista considera di particolare rilevanza l'articolo aggiuntivo che abbiamo proposto, con il quale si intende pervenire alla costituzione di un demanio comunale delle aree, demanio da realizzarsi mediante le procedure di esproprio previste dalla normativa vigente.

Certo, sbaglierebbe chi volesse vedere in questo articolo una sorta di duplicazione della legge n. 167 o della legge n. 865 per il fatto stesso che la proposta che sottponiamo all'attenzione dei colleghi presenta alcune novità sostanziali.

Questo articolo, a nostro avviso, è la risposta più idonea per creare le condizioni, vorrei dire le premesse necessarie, affinchè si contrasti il futuro abusivismo. È il modo più adeguato per contenere il prezzo delle aree fabbricabili, rompendo con la prassi che ha portato a lucrare altissimi valori come risultato della rendita di posizione e che quindi è essa stessa responsabile non solo dei fenomeni di abusivismo che in gran parte si sono verificati, ma anche del costo molto alto degli alloggi finiti.

Se andiamo a considerare la situazione più generale delle città, i problemi che le amministrazioni comunali ogni giorno incontrano in questo senso, le questioni che sono ancora tutte aperte a seguito delle sentenze della Corte costituzionale e che di fatto hanno scardinato il sistema della legge Bucalossi portando alla creazione di un regime del tutto provvisorio per quanto riguarda la corresponsione degli indennizzi — cosa che certamente richiederà il versamento di somme ingenti per poter portare le amministrazioni a definire completamente gli atti di acquisto — possiamo renderci conto della rilevanza di tale questione.

Tuttavia quello della costituzione di un demanio comunale delle aree è un problema di grande rilievo anche sotto altri profili, in particolare per quanto riguarda la necessità di una corretta attuazione dei piani regolatori e dei programmi pluriennali di attuazione come condizione essenziale per

cvitare quei fenomeni che oggi, legati alla lievitazione altissima delle aree, hanno portato a fenomeni giganteschi di congestione delle aree metropolitane e urbane.

Infine, noi riteniamo che la creazione di questo demanio possa, anzi debba, costituire lo strumento fondamentale per attuare i piani di recupero dell'abusivismo che sarà sanato in base alla legge che stiamo discutendo; condizione essenziale per poter dotare queste aree e questi insediamenti degli *standards* di legge o per lo meno per consentire che rispetto agli *standards* possano essere conseguiti dei livelli di soddisfazione almeno accettabili; condizione essenziale per poter giungere alla creazione delle necessarie infrastrutture e delle urbanizzazioni.

Se questa è la premessa, signor Presidente, noi tuttavia vogliamo rimarcare la novità sostanziale che caratterizza questa proposta, la quale non intende costituirsì a livello di un nuovo meccanismo per acquisire le aree e per determinare le procedure di esproprio, ma intende sostanzialmente portare alla creazione di un fondo specifico, destinato al finanziamento di tali operazioni, da creare presso la Cassa depositi e prestiti e al quale possano affluire tutti i fondi per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree. Il meccanismo di finanziamento che noi proponiamo con questo articolo aggiuntivo è molto semplice: in via ordinaria sarà la legge finanziaria a stabilire la dotazione del fondo, il quale dovrà consentire l'erogazione a favore dei comuni di mutui ventennali a tasso zero. In via straordinaria, per quanto riguarda la prima attuazione del fondo stesso, proponiamo che esso possa essere finanziato in parte, nella misura del 50 per cento, con i proventi derivanti dalla legge sul condono edilizio, e, nella misura del 20 per cento, attingendo ai contributi *ex-Gescal* che sono pagati dai lavoratori.

In particolare questa seconda ipotesi ci sembra pertinente se andiamo a considerare appena i termini del recente decreto n. 582 varato dal Governo sugli sfratti esecutivi, che blocca per il 1986 e il 1987 una parte sostanziosa dei proventi dei fondi de-

stinati a finanziare la legge n. 457 e che a questo proposito fa riferimento anche in modo specifico ai contributi *ex-Gescal*. Pensiamo che si possa giungere alla definizione di un regime delle aree che costituiscono il demanio comunale che contempli le diverse esigenze che si affacciano tuttora e che già sono state affermate nelle leggi sulla edilizia economica e popolare. In parte queste aree dovrebbero poter essere destinate alla vendita e in parte alla concessione in diritto di superficie. Pensiamo che la quota destinata alla vendita possa ricoprire almeno la misura del 50 per cento delle aree che annualmente sono disponibili.

Da ultimo c'è un aspetto nella nostra proposta che voglio sottolineare ed è quello che fa riferimento alla possibilità, per le amministrazioni comunali, di acquisire anche i fabbricati che siano inseriti all'interno dei piani di recupero della legge n. 457. Pensiamo cioè che, con questo strumento adeguatamente utilizzato, i comuni possano porsi nella condizione di acquisire beni che possono costituire l'elemento fondamentale di una strategia più generale di recupero delle situazioni create dall'abusivismo.

Per tutte queste motivazioni raccomandiamo all'Assemblea, ed in particolare alla maggioranza, di approvare questo articolo aggiuntivo che consideriamo di particolare rilevanza proprio ai fini di una compiuta strategia di superamento dell'abusivismo quale si è sin qui strutturato nel nostro paese.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BASTIANINI, *relatore*. L'emendamento 19.0.1 pone sicuramente un problema reale, che però non credo possa avere una trattazione adeguata ed organica come articolo all'interno di una legge finalizzata a tutti altri scopi.

Credo che una risposta alle esigenze rappresentate dall'emendamento 19.0.1 ed illustrate dal senatore Giustinelli sia nel prov-

vedimento per i programmi organici che è già all'esame del Senato.

Per questi motivi esprimo parere contrario.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art. 20.

(Confisca dei terreni)

1. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.

2. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.

3. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 21.

(Sanzioni a carico dei notai)

Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 18 e 19 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« I pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 19, sono esonerati da ogni responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalità prevista dal sesto comma dello stesso articolo 19 tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale ».

21. 1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BASTIANINI, *relatore*. Si tratta di un recupero dell'undicesimo comma dell'articolo 19, soppresso con l'emendamento 19.10 e trasferito per omogeneità di materia all'articolo 21.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22:

Art. 22.

(Norme relative all'azione penale)

1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo.

2. Nel caso di impugnativa al tribunale amministrativo regionale avverso il provvedimento di diniego della sanatoria di cui all'articolo 12, la data dell'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale stesso.

3. Il rilascio in sanatoria delle concessioni o delle autorizzazioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

22. 1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCONTI, PINGITORE, BATTELLO

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui all'articolo 12, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso ».

22. 2 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BATTELLO. Desidero fare soltanto alcune brevissime considerazioni per motivare le ragioni che ci inducono a sostenere la opportunità di questa soppressione.

Il testo prevede al primo comma una ipotesi di sospensione dell'azione penale; al terzo ed ultimo comma prevede un'ipotesi di estinzione di reato in seguito ad intervenuta sanatoria, non già obblazione.

Sul primo punto le considerazioni sono le seguenti: l'azione penale — lo abbiamo già detto ieri ad altro proposito — notoriamente è obbligatoria. La fonte di questa obbligatorietà è addirittura, per il no-

stro ordinamento, l'articolo 112 della Costituzione. Gli articoli 74 e 75 del codice di procedura penale, mentre reiterano il principio di obbligatorietà dell'azione penale in relazione al suo carattere di ufficialità, prevedono altresì che le ipotesi di interruzione, sospensione e cessazione dell'azione penale siano tassative. E infatti, nel nostro ordinamento processuale penale, le ipotesi di sospensione dell'azione penale sono un numero chiuso e corrispondono a poche e ben precise ipotesi di pregiudizialità.

L'articolo in questione, al primo comma, vorrebbe introdurre un'ipotesi di sospensione dell'azione penale — si potrebbe discutere se è più giusto dire azione penale o procedimento penale, ma non è questo il problema — fintanto che non siano esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria. Ora, se le ipotesi di sospensione dell'esercizio dell'azione penale sono tassative, se queste ipotesi sono ancorate nel nostro ordinamento processuale penale a precise ipotesi di pregiudizialità, non si vede — anche in relazione a ciò che diremo sul terzo comma — quale ipotesi di pregiudizialità sia opportuno introdurre nell'ordinamento in relazione ad un procedimento amministrativo che si vorrebbe pregiudiziale rispetto ad un procedimento penale per violazione di norma edilizia. È ben vero che il primo comma ha una logica in quanto correlato al terzo comma, posto che il terzo comma, così come proposto, vorrebbe introdurre nell'ordinamento un'ipotesi di estinzione di reato in seguito ad intervenuta sanatoria, ma poichè noi non accettiamo nemmeno, e neanche la riteniamo opportuno, l'introduzione del terzo comma, è evidente che, contestando la introduzione del terzo comma, necessariamente dobbiamo contestare anche la introduzione del primo comma.

Quindi, il vero nodo da sciogliere è se sia o no opportuno introdurre al terzo comma un'ipotesi di estinzione di reato in seguito ad intervenuta sanatoria. Se si accettasse questa ipotesi, si potrebbe anche, relativamente, accettare l'ipotesi di una sospensione che in questo caso diverrebbe in

qualche modo pregiudiziale. Ma se non si accetta questa ipotesi, cade anche quella del primo comma.

Perchè secondo noi non è opportuna la introduzione di questa nuova ipotesi di estinzione di reato in seguito ad intervenuta sanatoria? È bene che si sappia che questo terzo comma introduce una novità nell'ordinamento. Finora, per pacificissima giurisprudenza, una intervenuta sanatoria produceva e produce, fintanto che l'ordinamento non sarà modificato, solo effetti di carattere amministrativo, giammai di carattere penale. Quindi, oggi, anche in presenza di una intervenuta sanatoria il reato — se c'è reato — resta in piedi.

Con questa ipotesi del terzo comma si ritiene di dover innovare. Ora, secondo noi, questa innovazione va recisamente contrastata perchè non vi è motivo alcuno di innovare l'ordinamento per ciò che riguarda le correlazioni che si vorrebbero ipotizzare tra intervenuta sanatoria e procedimento penale. Tutto potrebbe andare avanti così come è avvenuto fino ad oggi, ipotizzando una sanatoria che produca effetti all'interno dell'ordinamento amministrativo, senza incidere nell'ordinamento processuale penale e nell'ordinamento penale.

Un'ultima considerazione riguarda la scrittura stessa del terzo comma.

Quest'ultimo prevede un'ipotesi di estinzione di reato in seguito a sanatoria, sia per intervenuta concessione sia per intervenuta autorizzazione. Questa formulazione andava bene fintanto che nel testo, così come licenziato dalla Commissione, si prevedeva una ipotesi di sanatoria anche per la lottizzazione, posto che le ipotesi di sanatoria per la concessione riguardavano i reati *a) e b)* di cui all'articolo 17, oggi richiamati dall'articolo 30.

Veniva prevista anche una ipotesi di sanatoria per difetto di autorizzazione di lottizzazione, posto che l'abusiva lottizzazione costituiva e costituisce reato contravvenzionale. Oggi che, per come i lavori si sono svolti, è caduta l'ipotesi della sanatoria con autorizzazione di lottizzazione abusiva, non c'è più motivo di tenere in piedi il richiamo

alle autorizzazioni, residuando oggi una sola ipotesi di autorizzazione, il difetto della quale costituisce però illecito amministrativo e non già illecito penale sotto il profilo contravvenzionale e quindi non può essere richiamato nelle contravvenzioni previste dalle norme urbanistiche vigenti.

Quindi, concludendo, noi siamo contrari all'introduzione della sanatoria di cui al terzo comma. Conseguentemente non possiamo non essere contrari all'introduzione del primo comma, il quale prevede una nuova ipotesi di sospensione per pregiudizialità. Comunque siamo contrari — ed è bene che lo siano tutti visto che il problema è esclusivamente tecnico, di scrittura — all'attuale formulazione del terzo comma, posto che oggi prevedere una autorizzazione che fa venir meno un reato contravvenzionale è esuberante in quanto è venuta meno l'unica ipotesi di autorizzazione per la quale si prevedeva la sanatoria.

BASTIANINI, relatore. L'emendamento 22.2 non è altro che una scrittura più precisa del secondo comma dell'articolo 22, così come licenziato dai lavori della Commissione.

Approfitto dell'occasione anche per esprimere la mia opinione sull'emendamento 22.1 e su quant. sottolineato dal senatore Battello.

Riguardo all'emendamento 22.1 vorrei osservare che, siccome nella legge viene prevista la possibilità di una concessione in sanatoria, sembra obiettivamente e giusto ed inevitabile che l'azione penale resti sospesa fino all'esaurimento del procedimento amministrativo relativo all'eventuale sanatoria. Preciso che nel testo proposto dalla 8^a Commissione del Senato, rispetto al testo approvato dalla Camera, viene introdotto il secondo comma che risponde in modo puntuale ad una precisa richiesta degli ambienti della magistratura, in quanto pone un termine allo svolgimento dei procedimenti amministrativi ed impedisce che il protrarsi nel tempo di tali procedimenti blocchi lo sviluppo e l'esaurimento dell'azione penale.

Riguardo all'ultima osservazione fatta dal senatore Battello, mi sembra che essa contenga una parte di verità e una parte non esatta. La parte che condivido è che con il nuovo impianto degli articoli precedenti il richiamo alle autorizzazioni è inutile. Accolgo quindi questo suggerimento e presento un emendamento per la soppressione, al terzo comma dell'articolo 22, delle parole: « o delle autorizzazioni ».

Per il resto, mi sembra che la sua osservazione non abbia fondamento in quanto l'articolo 12 prevede che le somme per le concessioni in sanatoria siano versate a titolo di obbligo e pertanto è inevitabile che ciò estingua il reato contravvenzionale previsto dalle norme vigenti.

PRESIDENTE. Informo dunque l'Assemblea che il relatore ha testé presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma dell'articolo 22, sopprimere le parole: « o delle autorizzazioni ».

22.3

IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere del Governo è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore e contrario all'emendamento 22.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato.

È approvato.

BASTIANINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, la giornata di oggi è stata faticosa, ma intensa e proficua e ritengo sia quindi opportuno rinviare a domani il seguito della discussione. Proporrei anche di modificare l'orario di convocazione delle due sedute di domani, fissando quella antimeridiana alle ore 9,30 e quella pomeridiana alle ore 15.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 28 settembre 1984

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 28 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (646) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri*) (*Relazione orale*).

2. LIBERTINI ed altri. — Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio (107) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 22,05).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari